



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA- SEZIONE XIV CIVILE**

riunito in Camera di Consiglio e così composto:

dott. Stefano Cardinali	Presidente
dott. Fabio Miccio	Giudice
dott. Claudio Tedeschi	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso, depositato il 7.02.2025 dalla curatela del fallimento di 'Alpha Insurance A/S' dichiarato in data 8 maggio 2018 dalla 'Maritime e Commercial High Court's Probate Department' di Copenaghen, iscritto al n. 221-1/2025 R.G.P.U. e volto alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di 'B.I.B. Blu Insurance Broker s.r.l. in liquidazione', con sede legale in Roma, in via Gian Giacomo Porro n. 8, C.F.10804641008;

-vista l'informativa della Camera di Commercio e ritenuto che il convenuto deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da egli essa esercitata, come rilevabile anche dalla visura camerale in atti;

-rilevato che, a norma dell'articolo 121 d. l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII) grava, sul resistente, l'onere di provare il possesso dei requisiti qualificanti l'impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d) non assoggettabile alla postulata declaratoria e che la società convenuta, sebbene ritualmente citata –con notifica degli atti introduttivi cui ha proceduto la cancelleria ai sensi dell'art. 40 comma 7 CCII con inserimento in area riservata all'interno del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia- non costituendosi, nulla ha dedotto e/o dimostrato sul punto;

-rilevato, altresì, dalla richiamata visura camerale, che la società convenuta risulta essersi cancellata dal registro delle imprese il 5.03.2024, una volta definita la procedura di liquidazione volontaria avviata con delibera assembleare del 19.07.2022 iscritta nel registro delle imprese il 18.08.2022 e che, pertanto, a mente dell'art. 33 CCII, eventuale apertura della sua liquidazione giudiziale potrebbe utilmente intervenire entro il 5.03.2025;

-rilevato, in punto di riscontro della relativa legittimazione alla proposizione dello scrutinando ricorso, che parte ricorrente ha dedotto e documentato di essere creditrice, della società convenuta, della cifra di euro 576.831,42 oltre accessori ed oltre ad euro 27.638,80 per spese legali in forza di sentenza del tribunale ordinario di Copenaghen del 28 maggio 2024 emessa nel procedimento n. BS-18127/2021-KBH (all. 1 relativo fascicolo);

-rilevato che parte ricorrente ha depositato in atti la traduzione asseverata in lingua italiana di tale pronunciamento;

-ritenuto che trattasi di decisione intervenuta a definizione di causa che il giudice estero poteva conoscere secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano poiché avente ad oggetto pretesa creditoria relativa a provvigioni non corrisposte;

-rilevato, inoltre, che, come certificato dal cancelliere del relativo tribunale, l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato alla società convenuta che non si è costituita;

-rilevato che la citata sentenza, come certificato dal cancelliere del tribunale che l'ha pronunciata, non è stata impugnata ed è esecutiva nell'ordinamento nel quale è stata emessa;

-rilevato che nulla è stato dedotto e/o documentato circa eventuale sua contrarietà ad altra sentenza passata in cosa giudicata pronunciata da un giudice italiano ovvero circa la pendenza davanti ad un giudice italiano di processo tra le stesse parti ed avente medesimo oggetto che abbia avuto inizio prima del processo straniero;

-ritenuto che le disposizioni della sentenza straniera non risultano produrre effetti contrari all'ordine pubblico;

-rilevato che, inoltre, parte ricorrente ha prodotto, in lingua originale e nella traduzione in lingua italiana attestazione di cancelleria rilasciata ai sensi degli artt. 37 e 53 R.E n. 2015/2012;

-ritenuto, sulla scorta di tali considerazioni motivate, che ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 64 della legge 31 maggio 1995 n. 218 e dagli artt. 37 e 53 del *'Regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale'* per poter ritenere efficace tale sentenza nell'ordinamento interno e, in conseguenza, riconoscere la legittimazione della procedura ricorrente all'azione esperita nel presente procedimento ai sensi dell'art. 37 comma 2 CCII perché creditrice della società convenuta in forza di titolo esecutivo giudiziale definitivo e la ricorrenza, in danno della medesima, di debitoria complessivamente eccedente la soglia minima di euro 30.000,00 di cui all'art. 49, ultimo comma CCII;

-ritenuto che deve, inoltre, riscontrarsi la ricorrenza della condizione di insolvenza della società debitrice nell'accezione postulata dall'art. 2 comma 1 lett. b) CCII ed ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., tenuto conto che l'intervenuta sua cancellazione dal registro delle imprese all'esito della procedura di liquidazione volontaria presupponeva la definizione delle passività in essere con le risorse attive di cui fare impiego solutorio e la perduranza dell'ulteriore debito consacrato nel richiamato titolo giudiziale estero, in difetto di allegazione e prova della eventuale fruibilità di attivi utili al suo adempimento, ne evidenzia la relativa incapacità adempitiva;

-rilevato che tale valutazione trova conferma alla luce della nota acquisita ai sensi dell'art. 42 CCII il 25.02.2025 e con cui 'Agenzia delle Entrate' ha affermato la perduranza, in danno della società convenuta, alla data del 24.02.2025, di ulteriore debitoria erariale eccedente euro 240.00,00, passività il cui pagamento non appare possibile stante l'indisponibilità di risorse di cui poter fare impiego solutorio, e ciò alla luce anche del conforme asserto, sul

punto, reso dal liquidatore nella nota integrativa al bilancio finale di liquidazione acquisito in atti il 20.02.2025 ai sensi dell'art. 367 CCII;

-rilevato che il legale rappresentante della società convenuta è stato convocato innanzi al Tribunale per essere sentito sui fatti relativi al ricorso e che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 CCII non risulta essere stata proposta o pendente altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2 comma 1 lett. m bis) CCII alla quale, in ipotesi, dover dare precedenza di definizione;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di 'B.I.B. Blu Insurance Broker s.r.l. in liquidazione', con sede legale in Roma, in via Gian Giacomo Porro n. 8, C.F.10804641008;

NOMINA

il dott. Claudio Tedeschi giudice delegato per la procedura;

NOMINA

curatore il dott. Krzysztofiak Tadeusz, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

**ORDINA**

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;

**STABILISCE**

il giorno 18 giugno 2025 ore 11,00 l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

**ASSEGNA**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**AVVISA**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno

effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

**SEGNALA**

al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**MANDA**

alla cancelleria per la prenotazione a debito del presente atto a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**DISPONE**

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025

Il Giudice estensore  
dott. Claudio Tedeschi

Il Presidente  
dott. Stefano Cardinali